

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2512

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TESTA ENRICO, SERAFINI MASSIMO, CICERONE, ANGELONI, SCALIA, VESCE, PROCACCI, BASSANINI, CEDERNA, CONTI, BOSELLI, BEVILACQUA, MATTIOLI, TAGLIABUE, CRISTONI, TAMINO, RONCHI

Presentata il 23 marzo 1988

Norme per l'attribuzione alle associazioni di protezione ambientale, di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, di compiti di vigilanza in materia di reati ambientali

ONOREVOLI COLLEGHI! — La tutela della fauna e dell'ambiente richiede un'attenta e capillare opera di vigilanza affinché le norme esistenti siano rispettate.

Anche non volendo accogliere una prassi meramente repressiva dei fenomeni di illegalità diffusa che sfortunatamente esistono in materia venatoria ed ambientale, è doveroso predisporre gli strumenti necessari affinché l'applicazione puntuale delle sanzioni previste assolva il compito indiretto ma fondamentale di deterrenza.

A tal fine è opportuno prevedere che a fianco di agenti pubblici a questo istituzionalmente preposti, tale compito di vi-

gilanza possa essere affidato a soggetti di comprovata affidabilità che diano garanzie appropriate per il conseguimento dei fini di una pratica venatoria e di pesca compatibile con il rispetto dell'ambiente e della normativa vigente.

Questi soggetti possono essere individuati all'interno delle associazioni ambientaliste e protezionistiche che in questi anni hanno dato prova di serietà e continuità per il lavoro svolto e gli interventi effettuati, così da assumere oggettivamente il ruolo di soggetti esponenziali portatori di interessi diffusi di altissimo rango quali la tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini. Ne è la prova il

riconoscimento ad esse tributato dallo Stato tramite il disposto dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, istituitiva del Ministero dell'ambiente.

È opportuno quindi attingere a queste rilevanti potenzialità esistenti in termini di risorse umane e di disponibilità ad un impegno civile, ed è compito dello Stato valorizzare e porre in essere quanto necessario per indirizzare questo impegno al servizio della collettività e delle istituzioni.

Non bisogna inoltre sottovalutare il collegamento stretto con il territorio che è usuale caratteristica di coloro che si impegnano all'interno delle suddette associazioni, collegamento vissuto quotidianamente e sentito come componente primaria del proprio agire che si può tradurre, opportunamente riconosciuto, in un'attenzione e capacità d'intervento preziosa per l'operare in un settore in cui il territorio è allo stesso tempo oggetto e fine.

Occorre peraltro dire che già da tempo le stesse associazioni sono impegnate per ottenere localmente quanto previsto dalla presente proposta di legge,

con esperienze diversificate ma certamente significative.

La legge proposta è così articolata:

l'articolo 1 prevede la possibilità in capo alle associazioni riconosciute dal Ministero dell'ambiente ex articolo 13 della citata legge n. 349 del 1986 di adibire agenti giurati, siano essi dipendenti o volontari, alla vigilanza in tema di caccia, pesca, maltrattamenti di animali e più in generale sul rispetto della normativa esistente in materia ambientale;

l'articolo 2 riconosce a tali agenti la qualifica di polizia giudiziaria, predispone le modalità di nomina di competenza degli enti pubblici a ciò preposti e le caratteristiche fondamentali del comportamento da seguire nell'esercizio delle funzioni loro attribuite;

l'articolo 3 prevede la stesura di un rapporto annuale da parte delle associazioni indirizzato alle regioni ed al Ministro dell'ambiente concernente il numero degli agenti in servizio, i servizi svolti e le contravvenzioni elevate in ragione delle norme applicate.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Le associazioni elencate nel decreto del Ministro dell'ambiente del 20 febbraio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 febbraio 1987, n. 48, ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 possono adibire agenti giurati, dipendenti o volontari, purché in possesso dei requisiti richiesti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni, alla vigilanza sul rispetto delle leggi o norme poste a tutela della fauna selvatica e della pesca, con particolare riguardo alla legge 27 dicembre 1977, n. 968, come modificata dall'articolo 32 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, agli articoli 9 e 11 della legge 1° marzo 1973, n. 47, e all'articolo 727 del codice penale.

2. Gli agenti di cui al comma 1, nell'espletamento del loro servizio, svolgono altresì vigilanza del rispetto di leggi e norme regionali o comunali di tutela del patrimonio ambientale nelle sue componenti fauna, flora ed ambiente.

ART. 2.

1. Gli agenti di cui all'articolo 1 procedono all'accertamento delle infrazioni di legge secondo quanto stabilito dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni e integrazioni, con le funzioni e gli obblighi di polizia giudiziaria.

2. I limiti territoriali di competenza degli agenti sono quelli di applicazione delle norme richiamate.

3. L'associazione che propone la nomina dei volontari dispone idonei corsi di formazione con aggiornamento annuale.

4. Gli agenti nominati dall'autorità competente devono prestare giuramento e

durano in servizio fino alle dimissioni o alla disdetta da parte dell'associazione proponente che le deve comunicare, con allegato il decreto di nomina, entro trenta giorni mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, alla autorità competente per territorio.

4. Gli agenti in attività di servizio devono esibire il tesserino di riconoscimento recante, oltre alla qualifica e alla denominazione dell'associazione di appartenenza, la foto del titolare, la sua data di nascita, il nome e il cognome, il numero di matricola attribuitogli dall'associazione.

5. Il regolamento di servizio ed ogni sua variazione approvati dalla associazione, sono comunicati all'autorità competente per territorio, trenta giorni prima della loro adozione.

ART. 3.

1. Per ogni anno solare le associazioni stilano un rapporto che deve essere inviato, entro il mese di marzo successivo, all'autorità che ha provveduto alla nomina degli agenti, alla regione e al Ministero dell'ambiente, in cui sono indicati il numero degli agenti che hanno prestato servizio, il numero complessivo dei servizi svolti e quanti verbali di accertamento sono stati elevati in totale e suddivisi per legge applicata.